

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE
AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022

TRA

Il COMUNE DI RACALE, rappresentato dal SINDACO, domiciliato per la sua funzione presso la sede municipale in RACALE Via Fiumi marina 6, in esecuzione della deliberazione ---- n. ..del

E

il COMUNE DI TREPUSZI rappresentato dal SINDACO dott., domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente inalla vian. .., a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta comunale n. del

PREMESSO

- che il Comune di RACALE, con nota prot. del, ha chiesto al Comune di Trepuzzi la disponibilità all'utilizzo congiunto a tempo parziale del dott. Diego Mazzotta, inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate qualificazione, ex cat. Giuridica D "Funzionario contabile";
- che il funzionario ha espresso il proprio assenso a prestare l'attività lavorativa presso entrambi gli Enti;
- che il Comune DI TREPUSZI, con provvedimento della Giunta n. ... del, ha approvato lo schema di convenzione, autorizzando l'utilizzo a tempo parziale del proprio funzionario da parte del Comune di RACALE;
- che il Comune di RACALE, con deliberazione G.C. n. del, ha a sua volta approvato lo schema di convenzione;

VISTO

- che l'art. 23 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 16.11.2022 consente agli enti locali di potere utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che l'art. 23, comma 5, del medesimo C.C.N.L. "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione" ha compiutamente disciplinato le modalità di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione a personale operante in regime di convenzione; in particolare, in merito agli oneri economici per gli Enti in convenzione viene stabilito che "- L'Ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a

proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;

- l'Ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito dalla convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.”;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto e durata

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del comparto Regioni – Enti Locali stipulato in data 16.11.2023, del dipendente dott. Diego Mazzotta, già in servizio a tempo indeterminato presso il COMUNE DI Trepuzzi, inquadrato nell'Area professionale dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, ex cat. D1, fascia economica D7” con profilo di “Funzionario contabile”, titolare di posizione organizzativa, per n. 18 ore presso il Comune di RACALE per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio finanziario, durante il normale orario di lavoro.

La presente convenzione ha la durata di 16 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo proroga su richiesta del Comune di RACALE e autorizzazione da parte del COMUNE DI TREPUIZZI, fermo restando l'assenso del lavoratore.

ART 2

Tempo di lavoro e orario di servizio

Il dipendente assegnato assicurerà la sua presenza in servizio presso il COMUNE DI TREPUIZZI, con una riduzione di diciotto ore settimanali rispetto all'orario d'obbligo, e per n. 18 ore presso il Comune di RACALE.

Il dipendente è tenuto al completamento del suo intero orario settimanale di lavoro pari a 36 ore salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie, malattia o per permessi retribuiti stabiliti dalla normativa di comparto.

I Comuni di Trepuzzi e Racale concordano lo svolgimento del servizio in base al temperamento delle esigenze di entrambi gli Enti, determinando, in accordo con il dipendente interessato, le concrete modalità di svolgimento del servizio.

ART. 3

Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente ed autonomamente dal Comune di Trepuzzi, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione, con onere di comunicare gli stessi al Comune di Racale.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Trepuzzi che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Racale.

ART. 4

Rapporto di lavoro - trattamento economico e rapporti finanziari tra enti

1. La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Trepuzzi, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
2. Il Comune di Trepuzzi corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di cointerimento, la propria retribuzione di posizione e risultato, individuata secondo il proprio sistema per la pesatura delle posizioni organizzative, riproporzionandola in ragione delle ore effettivamente rese presso il medesimo.
3. Il Comune di Racale provvederà al rimborso del trattamento economico fisso e continuativo e dei relativi oneri fiscali, previdenziali, tributari a proprio carico per il periodo di cointerimento, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Trepuzzi.
3. Il Comune di Racale corrisponderà direttamente la propria retribuzione di posizione e di risultato, individuata secondo il proprio sistema per la pesatura delle posizioni organizzative, riproporzionandola in ragione delle ore effettivamente rese presso il medesimo. Sulla base della delibera di Giunta n. 148 del 30/09/2022, il valore della posizione organizzativa per intero è pari a euro 15.000,00; al fine di compensare la maggiore gravosità connessa alla titolarità di due posizioni organizzative e lo svolgimento delle prestazioni in diverse sedi di lavoro, il Comune di Racale riconosce una maggiorazione del 30% su tale retribuzione di posizione, da riproporzionare in ragione delle ore effettivamente rese presso il medesimo, con oneri a proprio carico.

ART. 5

Rimborso spese di viaggio

1. Il dipendente viene autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio e per carenza di servizi diretti di linea.

2. Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Racale il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso lo stesso Ente, da calcolarsi mensilmente calcolando 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km percorso, determinato dal MASE Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Statistiche energetiche e minerarie <https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti>. La distanza calcolata dalla sede comunale di appartenenza e ritorno è pari a Km 124.

3. Tale rimborso sarà corrisposto all'interessato previa richiesta attestante data e numero di accessi effettuati, previa verifica della registrazione automatica delle presenze in servizio.

Art. 6

Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

1. Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, previo parere favorevole dello stesso, ai medesimi patti e per la medesima durata.

b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione stessa.

2. La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART.7

Risoluzione della convenzione

1. La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per recesso unilaterale del dipendente interessato, per sopravvenute circostanze oggettive che impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso il Comune di Racale;
- per scadenza naturale della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 8 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Letta, approvata e sottoscritta in data

PER IL COMUNE DI TREPUSZI

PER IL COMUNE DI RACALE

Per accettazione:

Dr. Diego Mazzotta